



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 22 DEL 9 GIUGNO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NUOVA DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI**

Con apposito decreto, il Mef ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (IMU ENC), con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dagli enti non commerciali per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa agli anni d'imposta 2022 e 2021, entro il termine del prossimo 30 giugno 2023, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Si riepilogano di seguito le principali novità.

Pagina 6

- **DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO**

Nei modelli delle dichiarazioni dei redditi devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale dal 01.03.2022, si fa presente che le detrazioni IRPEF per familiari a carico spettano solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni e sono sostituite dall'Assegno Unico, erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni. Riepiloghiamo in questa scheda il quadro soggettivo e le detrazioni spettanti senza addentrarci troppo nei calcoli e nei casi particolari che si possono verificare.

Pagina 10

- **DECRETO ALLUVIONI: SOSPENSIONI DEI TERMINI E CONTRIBUTI**

A seguito dell'alluvione del mese di maggio 2023, che ha colpito diversi territori delle Regioni: Emilia-Romagna, Marche e Toscana, è stato emanato il D.L. 61/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 01.06.2023, con cui sono state stabilite – tra le altre cose – alcune sospensioni dei termini relativi a versamenti e adempimenti (non solamente in materia fiscale), nonché agevolazioni per i soggetti situati nei territori colpiti da simile evento eccezionale. Nella scheda si esamineranno le principali misure.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **COMUNICAZIONE PREZZI CARBURANTI ED ESPOSIZIONE PREZZI MEDI: GLI OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

A decorrere dal 24.07.2023 scatta l'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione secondo le indicazioni del Decreto MIMIT del 31.03.2023, mentre dal 01.08.2023, gli esercenti stessi dovranno esporre i prezzi medi, oltre ai prezzi praticati, entro le 10:30 del mattino o entro due ore dall'apertura dell'impianto. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo le modalità operative di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, nonché le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

Pagina 26

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 33

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 09.06.2023 AL 23.06.2023**

Pagina 34

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Welfare aziendale e premi di risultato: le istruzioni

Con [circolare 49 del 31 maggio](#), l'Inps fornisce le **istruzioni aggiornate** sulla disciplina del **welfare aziendale e dei premi di risultato**. L'articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni.

L'indicazione principale è la **conferma dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti**, per scelta del dipendente, **in beni e servizi di welfare aziendale**¹.

Imprese impianti di risalita: contributi a fondo perduto Invitalia

Con il [DPCM del 24 maggio 2023](#) è stato pubblicato un avviso con **le regole** per il **sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche**. Nel dettaglio, è previsto che **dalle ore 12:00 del 3 luglio 2023, le imprese del settore** potranno presentare, [tramite piattaforma Invitalia](#), la **domanda di contributo a fondo perduto** per le maggiori spese sostenute nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente.

Il contributo a fondo perduto è concesso:

- ◆ nella percentuale massima **dell'80% delle spese ammissibili**,
- ◆ per un importo **non superiore a 70mila euro**.

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano **a circa 10 milioni e 800mila euro**.

Depositi fiscali di prodotti energetici: prosecuzione in via transitoria dell'attività

Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17.05.2023](#) con le **modalità attuative** dell'articolo 23, comma 12, D.lgs. n. 504/1995 (TUA).

A seguito del DL 21/2022, infatti, è previsto che qualora non sussistano le condizioni stabilite dal comma 4, dell'articolo 23 del TUA, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può sospendere l'autorizzazione dell' esercente ad operare in regime di deposito fiscale **fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata**.

In tale ipotesi, il depositario può inviare istanza alla competente Agenzia, al fine di proseguire l'attività per ulteriori 12 mesi, **presentando**:

- ◆ **nuovi elementi** che provino la sussistenza delle condizioni; ovvero
- ◆ **adeguata garanzia** da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio competente.

L'eventuale garanzia deve essere di un importo pari al 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici presenti nel mese solare precedente.

¹ previsto dall'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969 e art. 16 del Dlgs 252/2005).

Impatriati e lavoro da remoto: l'Agenzia riepiloga i requisiti

Con la [Risposta all'interpello n. 904-383/2023](#), la Direzione Regionale Lombardia delle Entrate risponde a una contribuente in materia di **smart working** e applicabilità del **regime "Impatriati"**.

Nella risposta l'Agenzia dichiara l'inammissibilità dell'interpello perché non riguarda un caso di incertezza normativa **bensì** una richiesta di valutazione su aspetti specifici e concreti.

A titolo informativo comunque **l'Agenzia ricorda i requisiti previsti dalla norma** (art 16 d lgs 147 2015 come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 articolo 5, comma 2) per la quale **i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato**, ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), **concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%** del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ◆ i lavoratori, sia italiani che stranieri, non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e
- ◆ si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- ◆ l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Sul tema del lavoro da remoto, l'Agenzia ricorda che **"la sussistenza di un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in tale Paese risulta ravvisabile anche per soggetti che iniziano a svolgere in Italia attività in modalità "smart/remote working"** per soggetti esteri.

In questi casi per individuare lo Stato in cui si considera svolta la prestazione va fatto riferimento al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Iscrizione al RUNTS: termine ridotto con modelli standard di statuto

Con Avviso n. 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore, il Ministero del lavoro ha fornito **indicazioni alle reti associative** iscritte nella sezione e) del RUNTS sull'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati dal Ministero.

Ciò consente gli enti aderenti alle reti di beneficiare di termini ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio competente verifica solo la regolarità formale della documentazione e procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente.

Le istanze, compilate utilizzando l'apposita modulistica devono essere:

- ◆ sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
- ◆ corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf),
- ◆ trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it.

I modelli di statuto standard approvati con Decreto direttoriale saranno pubblicati sulla pagina del ministero con l'indicazione della rete associativa proponente.

Iva su cessione integratori alimentari: chiarimenti

Con [Risposta a interpello n 337 del 5 giugno](#) le Entrate ribadiscono che **l'IVA da applicare alle cessioni di integratori alimentari** va verificata caso per caso in quanto tali prodotti non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta viene riconosciuta in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione.

Nel caso di specie, alla luce della classificazione effettuata da ADM sui prodotti oggetto di interpello, come "*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*" (...) **destinate a conservare l'organismo in buona salute**, ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30, è applicabile **l'aliquota IVA del 10%**.

Gratuito patrocinio: aumento del limite reddituale 2023

Nuovo **aumento del limite di reddito** per **richiedere il gratuito patrocinio** dello Stato nel **processo penale, civile, amministrativo, tributario**. Con il [Decreto della Giustizia datato 10 maggio](#) pubblicato in GU n. 130 del 6 giugno 2023, pubblicato a breve distanza dal precedente [decreto del 3 febbraio 2023](#), si provvede ad un **adeguamento dei limiti di reddito** per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Secondo la nuova disposizione, **può essere ammesso al patrocinio gratuito**, chi è **titolare di un reddito imponibile** ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a 12.838,01 euro**, in particolare:

- ◆ ritenuto di dover adeguare il limite di reddito in relazione alla **variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**,
- ◆ rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta **una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 9,4%**,

la Giustizia con il decreto in oggetto **provvede quindi all'adeguamento** dell'importo del limite reddituale **da 11.734,93 a 12.838,01 euro, per poter beneficiare della agevolazione**.

Concludiamo informando che è stata pubblicata una **edizione aggiornata** della ["Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"](#). Si tratta di una pubblicazione ufficiale del Garante Privacy, di facile consultazione, rivolta in particolare alle piccole e medie imprese.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: NUOVA DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI**

Con apposito decreto² il Mef ha approvato il nuovo **modello** di **dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali** (IMU ENC), con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dagli enti non commerciali per la **trasmissione esclusivamente telematica** della dichiarazione IMU ENC relativa agli **anni d'imposta 2022 e 2021**, entro il **termine** del prossimo **30 giugno**, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Si riepilogano di seguito le principali novità.

NUOVA DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI					
PREMESSA	<p>In generale, il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di un immobile in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) ◆ anche in presenza di concessione in godimento a terzi (locazione/comodato). <p> Risultano, invece, esenti da IMU³, tra gli altri, gli immobili posseduti da enti non commerciali destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività di carattere sociale o religioso.</p>				
IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI	<p>Sono esenti IMU gli immobili posseduti dagli enti non commerciali e</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati allo svolgimento di attività: <ul style="list-style-type: none"> ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all'educazione cristiana⁴; ◆ con modalità non commerciali. <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Esenzione</td> <td>l'esenzione è riconosciuta ai soli immobili destinati ad attività non commerciali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Uso promiscuo</td> <td>in caso di immobili utilizzati per un'attività "mista" (commerciale e non), l'esenzione "va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale". Ove non sia possibile individuare gli immobili (o loro porzioni)</td> </tr> </tbody> </table>	Esenzione	l'esenzione è riconosciuta ai soli immobili destinati ad attività non commerciali	Uso promiscuo	in caso di immobili utilizzati per un'attività "mista" (commerciale e non), l'esenzione "va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale" . Ove non sia possibile individuare gli immobili (o loro porzioni)
Esenzione	l'esenzione è riconosciuta ai soli immobili destinati ad attività non commerciali				
Uso promiscuo	in caso di immobili utilizzati per un'attività "mista" (commerciale e non), l'esenzione "va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale" . Ove non sia possibile individuare gli immobili (o loro porzioni)				

² decreto del 04.05.2023.

³ comma 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

⁴ art. 16 della Legge 222/1985.

	<div data-bbox="454 188 630 324" style="background-color: #e0e0e0; width: 110px; height: 61px;"></div> <p>adibiti esclusivamente all'attività non commerciale, l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile⁵.</p> <p>L'esenzione opera anche nel caso di ENC che ha concesso in comodato gratuito ad altro ENC l'immobile per condurre un'attività⁶.</p>
<p>IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI CON UTILIZZAZIONE MISTA</p>	<p>In caso di immobili utilizzati per un'attività "mista" (commerciale e non), l'esenzione "va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale".</p> <p>Se non è possibile individuare gli immobili (o loro porzioni) adibiti esclusivamente all'attività non commerciale, l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile⁷.</p> <p>Per individuare la "quota" di immobile utilizzata per lo svolgimento dell'attività commerciale, da assoggettare ad IMU, e quella destinata esclusivamente all'esercizio di attività istituzionali con modalità non commerciali, esente da IMU, nei casi in cui non è possibile l'accatastamento autonomo (procedura Docfa), va utilizzato un "rapporto proporzionale" tra la "quota" di immobile adibito all'utilizzo commerciale rispetto all'intero immobile, sulla base dei 3 seguenti criteri⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ superficie dell'immobile adibita all'esercizio delle attività; ◆ numero di soggetti a favore dei quali sono svolte le attività; ◆ tempo dedicato all'esercizio delle attività. <p> Il criterio relativo allo spazio è quello principale⁹, il quale dispone che "la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse" da quelle meritevoli, "rapportata alla superficie totale dell'immobile".</p> <div data-bbox="411 1388 630 1859" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>Superficie dell'immobile adibita all'esercizio delle attività</p> </div> <div data-bbox="638 1388 1426 1859" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">superficie immobile destinata ad attività svolte con modalità commerciali / superficie totale immobile</p> <p>Se, per esempio, nell'immobile dove si svolge l'attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l'esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività commerciale, comunque, non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre riportare la superficie effettiva e non catastale.</p> </div>

⁵ con le modalità individuate dal D.M. 200 del 19.11.2012.

⁶ di cui al citato art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. 504/1992 (cfr. risoluzione n. 4/DF del 04.03.2013).

⁷ con le modalità individuate dal D.M. 200/2012.

⁸ art. 5 del D.M. 200/2012.

⁹ come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 5 del D.M. 200/2012.

	<p>Numero di soggetti a favore dei quali sono svolte le attività</p>	<p>n. soggetti destinatari delle attività svolte con modalità commerciali* / n. totale soggetti destinatari dell'attività</p> <p>*se l'utilizzo misto dell'immobile è "indistinto" con riferimento agli spazi utilizzati, è possibile fare riferimento ai soggetti beneficiari dell'attività.</p>
	<p>Tempo dedicato all'esercizio delle attività</p>	<p>giorni di utilizzo dell'immobile per attività svolte con modalità commerciali* / 365 giorni</p> <p>*per gli immobili ad utilizzo misto limitatamente a specifici periodi dell'anno la proporzione è determinata in base ai giorni dedicati alle attività commerciali o non commerciali).</p>
<p>DICHIARAZIONE IMU ENC NUOVO MODELLO</p>	<p>Le percentuali determinate in base ai suddetti rapporti, indicate per ciascuna unità immobiliare nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.</p> <p>Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).</p> <p>Il MEF¹⁰ ha approvato il nuovo modello della "Dichiarazione IMU ENC" con le relative istruzioni che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali per tutti gli immobili di cui sono in possesso, e che sono tenuti a presentare ogni anno.</p> <p>Il nuovo modello si caratterizza per l'inserimento del campo 16 del quadro A, che il soggetto passivo deve compilare se ha fruito delle esenzioni riconosciute nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19"¹¹.</p> <p>Ove sia necessario compilare il campo 16 del quadro A, anche gli ENC che hanno già presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 dovranno procedere alla ripresentazione utilizzando il nuovo modello, fornendo sia i dati già forniti che i nuovi dati da indicare nel campo 16 del quadro A.</p> <p> Ove sia necessario compilare il campo 16 del quadro A, anche gli ENC che hanno già presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 dovranno procedere alla ripresentazione utilizzando il nuovo modello, fornendo sia i dati già forniti che i nuovi dati da indicare nel campo 16 del quadro A.</p>	
<p>TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE</p>	<p>Il nuovo modello di dichiarazione IMU ENC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dovrà essere trasmesso esclusivamente in via telematica; 	

¹⁰ con il decreto del 04.05.2023.

¹¹ di cui alla comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 n. C(2020) 1863 final, e precisamente di quelle previste dagli art. 177 del DL 34/2020, 78 del DL 104/2020, 9 e 9-bis del DL 137/2020, 1 comma 599 della L. 178/2020 e 6-sexies del DL 41/2021.

- ◆ entro **il termine del prossimo 30.06.2023** (per il periodo d'imposta 2022).

Entro lo stesso termine del 30.06.2023 (per effetto della proroga prevista dal "Decreto Milleproroghe 2023")¹² può essere presentata la **dichiarazione IMU ENC** relativa all'anno **d'imposta 2021**.

Quindi, c'è tempo fino al **30.06.2023** per la presentazione:

- ◆ sia della dichiarazione sull'IMU relativa all'**anno d'imposta 2021**
- ◆ che della dichiarazione sull'IMU relativa all'**anno d'imposta 2022**.

Per quanto riguarda alla dichiarazione IMU relativa al 2021:

- ◆ chi ha già provveduto alla presentazione;
- ◆ non dovrà procedere alla ripresentazione utilizzando il "NUOVO" modello.

Ricordiamo infine che, la **dichiarazione IMU ENC** deve essere **presentata ogni anno**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹² art. 3, comma 1 del D.L. 198/2022.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO

Nei modelli delle dichiarazioni dei redditi devono essere inseriti i dati relativi ai **familiari che nel 2022** sono stati **fiscalmente a carico del contribuente**, al fine di fruire delle **detrazioni dall'imposta** per il **coniuge**, i **figli** o gli **altri familiari a carico**. A seguito dell'introduzione **dell'Assegno Unico Universale** dal 01.03.2022, si fa presente che le detrazioni IRPEF per familiari a carico¹³:

- ◆ spettano solo per i **figli a carico di età pari o superiore a 21 anni**;
- ◆ sono **sostituite dall'Assegno Unico**, erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta, per i **figli a carico di età inferiore a 21 anni**.

Riepiloghiamo in questa scheda il quadro soggettivo e le detrazioni spettanti senza addentrarci troppo nei calcoli e nei casi particolari che si possono verificare.

DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO						
PREMESSA	<p>La disciplina dei familiari a carico è stata modificata dall'introduzione dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico che dal 1° marzo 2022 ha inglobato quasi totalmente la detrazione per figli a carico, oltre ad altre forme di sostegno per le famiglie: quali l'assegno familiare, il premio nascita e l'assegno per chi ha tre figli minori.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>costituisce un sostegno economico ai nuclei familiari, parametrato al numero di figli a carico</td> </tr> <tr> <td>l'importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare</td> </tr> <tr> <td>è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.</td> </tr> <tr> <td>decorre dal 7° mese di gravidanza, sino al 21° anno di età del figlio</td> </tr> </tbody> </table> <p>Di conseguenza, sempre dal 01.03.2022 cessano di avere efficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni (a prescindere dal fatto che tale diritto sia esercitato o meno¹⁴); ◆ le maggiorazioni delle detrazioni: 	ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE	costituisce un sostegno economico ai nuclei familiari , parametrato al numero di figli a carico	l'importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare	è attribuito su base mensile , per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo .	decorre dal 7° mese di gravidanza, sino al 21° anno di età del figlio
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE						
costituisce un sostegno economico ai nuclei familiari , parametrato al numero di figli a carico						
l'importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare						
è attribuito su base mensile , per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo .						
decorre dal 7° mese di gravidanza, sino al 21° anno di età del figlio						

¹³ di cui all'art.12 del TUIR.

¹⁴ Le detrazioni IRPEF non sono fruibili anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato all'INPS la domanda per l'Assegno unico e pertanto per il figlio a carico non usufruisca di tale beneficio.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ per figli minori di tre anni, ✓ per i figli con disabilità (anche per i figli con più di 21 anni), ✓ per ciascun figlio a partire dal primo, ✓ per i contribuenti con più di tre figli a carico. <p>◆ è abrogata la detrazione per famiglie numerose prevista per le famiglie con più di 4 figli¹⁵.</p> <p> Per i figli con disabilità dopo i 21 anni è possibile fruire sia delle detrazioni IRPEF che dell'Assegno Unico¹⁶.</p> <p>Tenuto conto che la modifica in oggetto¹⁷ è entrata in vigore da marzo 2022, è necessario descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate¹⁸ tra i due periodi dell'anno:</p> <table border="1" data-bbox="416 813 1434 907"> <tr> <td rowspan="2">DETRAZIONI SPETTANTI</td> <td>DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022</td> <td>VECCHIA DISCIPLINA</td> </tr> <tr> <td>DAL 01.03.2022 AL 31.12.2022</td> <td>NUOVA DISCIPLINA</td> </tr> </table>	DETRAZIONI SPETTANTI	DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022	VECCHIA DISCIPLINA	DAL 01.03.2022 AL 31.12.2022	NUOVA DISCIPLINA
DETRAZIONI SPETTANTI	DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022		VECCHIA DISCIPLINA			
	DAL 01.03.2022 AL 31.12.2022	NUOVA DISCIPLINA				
<p style="text-align: center;">FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO</p>	<p>Sono considerati familiari fiscalmente a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo¹⁹ uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; ◆ i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. <p> Per tali ultimi soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno²⁰.</p> <p>Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica; ◆ la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; ◆ il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva 					

¹⁵ di cui al comma 1-bis, art.12 del TUIR.

¹⁶ L'INPS, nella circolare del 09.02.2023 n.23, ha chiarito che per i figli con disabilità, per i quali è prevista l'erogazione dell'Assegno Unico anche superati i 21 anni, lo stesso è cumulabile con le detrazioni IRPEF spettanti per i figli di età pari o superiori a 21 anni.

¹⁷ art.12 del TUIR

¹⁸ con la circolare n.4/E del 18.02.2022.

¹⁹ così come risultante dalla Certificazione Unica.

²⁰ in considerazione del principio di unitarietà del periodo di imposta.

	<p>in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità²¹;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni²²; ◆ il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. <p>Ai fini delle dichiarazioni dei redditi²³, i familiari a carico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato²⁴; ◆ i figli, compresi <ul style="list-style-type: none"> ✓ i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, ✓ i figli affidati o affiliati, ✓ indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari"; ◆ ogni altra persona²⁵ che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria ovvero: <table border="1" data-bbox="499 987 1343 1424" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">ALTRI FAMILIARI A CARICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Il coniuge legalmente ed effettivamente separato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I discendenti dei figli</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I genitori (compresi quelli adottivi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I generi e le nuore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Il suocero e la suocera</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Il fratello e le sorelle (anche unilaterali)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I nonni e le nonne</td> </tr> </tbody> </table>	ALTRI FAMILIARI A CARICO	Il coniuge legalmente ed effettivamente separato	I discendenti dei figli	I genitori (compresi quelli adottivi)	I generi e le nuore	Il suocero e la suocera	Il fratello e le sorelle (anche unilaterali)	I nonni e le nonne
ALTRI FAMILIARI A CARICO									
Il coniuge legalmente ed effettivamente separato									
I discendenti dei figli									
I genitori (compresi quelli adottivi)									
I generi e le nuore									
Il suocero e la suocera									
Il fratello e le sorelle (anche unilaterali)									
I nonni e le nonne									
DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO	<p>Le detrazioni per familiari a carico variano in base al reddito e a seconda del reddito del contribuente, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spettare per intero, ◆ solo in parte o ◆ o non spettare. 								
DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO	<p>La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; ◆ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 								

²¹ art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 c.d. "regime dei minimi".

²² art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. "regime forfetario".

²³ come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella [circolare 24/E del 07.07.2022](#).

²⁴ anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero.

²⁵ indicata nell'art. 433 c.c.

- ◆ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.

Tuttavia, è importante chiarire che le detrazioni elencate ai **punti a) e c)** **sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito** secondo una formula ben precisa.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000 euro e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

LE DETRAZIONI BASE (O TEORICA) FIGLI A CARICO PER I MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022

Figli di età < 3 anni		1.220 euro
Figlio di età pari o > 3 anni		950 euro
Figli portatore di handicap ²⁶	Età < 3 anni	1.620 euro
	Età pari o > 3 anni	1.350 euro
Con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo		

Dal 01.03.2022, le detrazioni IRPEF per figli a carico sono fruibili esclusivamente **per i figli di età pari o maggiore di 21 anni**:

- ◆ in misura pari a **950 euro**,
- ◆ **per ciascun figlio** compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,
- ◆ **da rapportare al numero di mesi** effettivamente a carico (max 10 per il 2022).

Tenuto conto della **ripartizione temporale di spettanza del beneficio**, gli importi teorici spettanti sono quindi quelli riepilogati nella seguente tabella:

CONTRIBUENTE	FINO AL 28 FEBBRAIO 2022	DAL 1° MARZO 2022
	IMPORTE DETRAZIONE TEORICA	
CON NUMERO DI FIGLI INFERIORE O UGUALE A TRE	(DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE A CARICO - MAX DUE - E ALLA PERCENTUALE)	(DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE A CARICO - MAX DIECI - E ALLA PERCENTUALE)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	158	-
Figlio di età inferiore a 3 anni	203	-
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità	225	-
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità	270	-
Figlio con 21 anni o più	158	792
	IMPORTE DETRAZIONE TEORICA	
CON NUMERO DI FIGLI SUPERIORE A TRE	(DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI E ALLA PERCENTUALE)	(DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI E ALLA PERCENTUALE)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	192	-
Figlio di età inferiore a 3 anni	237	-
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità	258	-
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità	303	-

La detrazione spetta a partire dal mese del **compimento dei 21 anni** di età

²⁶ si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.

	<p>del figlio.</p>  <p>Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico, poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.</p>							
<p>DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO</p>	<p>La detrazione per altri familiari a carico è prevista una detrazione d'imposta di 750 euro²⁷, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione; ◆ parametrare al relativo reddito complessivo. 							
<p>COME SUDDIVIDERE LE SPESE DEI FAMILIARI A CARICO</p>	<p>Esaminiamo ora le regole per la detraibilità delle spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Secondo il Tuir²⁸, infatti, la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico per i seguenti oneri:</p> <table border="1" data-bbox="475 857 1369 1238"> <tr><td>spese sanitarie</td></tr> <tr><td>spese di istruzione</td></tr> <tr><td>spese per alunni con DSA</td></tr> <tr><td>premi di assicurazione</td></tr> <tr><td>spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive</td></tr> <tr><td>canoni di locazione per studenti universitari</td></tr> <tr><td>spese per abbonamenti al trasporto pubblico</td></tr> </table> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito²⁹ in che modo detrarre le spese sostenute per i familiari a carico.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa³⁰; ◆ se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione. <p> Pertanto, la detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto la spesa, anche se nel prospetto dei familiari a carico, il figlio è indicato con una percentuale di carico pari a zero.</p> <p>Il medesimo documento di prassi precisa inoltre che, se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise tra i</p>	spese sanitarie	spese di istruzione	spese per alunni con DSA	premi di assicurazione	spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive	canoni di locazione per studenti universitari	spese per abbonamenti al trasporto pubblico
spese sanitarie								
spese di istruzione								
spese per alunni con DSA								
premi di assicurazione								
spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive								
canoni di locazione per studenti universitari								
spese per abbonamenti al trasporto pubblico								

²⁷ art.12 co.1 lett d) e 4 del TUIR.

²⁸ art. 15, comma 2 del Tuir.

²⁹ Nella circolare n. 24/E/2022.

³⁰ [circolare n. 108 del 03.05.1996](#), risposta 2.4.6.

	<p>genitori, in relazione al loro effettivo sostenimento.</p>
--	---

	<p>Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando, sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.</p>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: “DECRETO ALLUVIONI” - SOSPENSIONI DEI TERMINI E CONTRIBUTI

A seguito dell'**alluvione** del mese di **maggio 2023**, che ha colpito diversi territori delle **Regioni: Emilia-Romagna, Marche e Toscana**, è stato emanato il **D.L. 61/2023**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 01.06.2023, con cui sono state stabilite – tra le altre cose – alcune **sospensioni dei termini** relativi a **versamenti e adempimenti** (non solamente in materia fiscale), nonché **agevolazioni** per i **sogetti³¹ situati nei territori colpiti³²** da simile evento eccezionale.

In seguito, si esamineranno le principali misure.

“DECRETO ALLUVIONI”				
<p>SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI</p> <p>Art. 1</p>	<p>La prima disposizione di interesse è quella che riguarda i soggetti che, alla data del 01.05.2023, avevano:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">la residenza</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">la sede legale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">la sede operativa</td> </tr> </table> <p>nei territori qui menzionati; per tali soggetti sono sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023, compresi quelli: <ul style="list-style-type: none"> ✓ delle ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e assimilati³³, e ✓ delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all' IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta; ◆ dei versamenti, tributari e non, derivanti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivi³⁴, ✓ dagli atti in materia doganale³⁵, ✓ dalle ingiunzioni³⁶ emesse dagli enti territoriali o dai sogetti affidatari, e ✓ dagli atti relativi alle altre entrate patrimoniali degli enti locali³⁷; ◆ relativi agli adempimenti e ai versamenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dei contributi previdenziali e assistenziali, e 	la residenza	la sede legale	la sede operativa
la residenza				
la sede legale				
la sede operativa				

³¹ residenti o operanti a livello lavorativo.

³² indicati nell'[allegato](#) al medesimo Decreto.

³³ di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

³⁴ previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.

³⁵ art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 44/2012.

³⁶ di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997.

³⁷ cfr. art. 1, comma 792 della Legge 160/2019.

- ✓ dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - ◆ degli adempimenti:
 - ✓ **tributari in scadenza** nel periodo **dal 01.05.2023 al 31.08.2023**;
 - ✓ relativi ai **rapporti di lavoro** verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di:
 - ✓ datori di lavoro,
 - ✓ professionisti,
 - ✓ consulenti e centri di assistenza fiscale
- che abbiano sede o operino nei territori di cui si è detto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, **non trovano applicazione** le **disposizioni sanzionatorie** connesse agli adempimenti in esame.



Non si procede in ogni caso al **rimborso di quanto** eventualmente **già versato**.

La **ripresa dei versamenti** e degli **adempimenti** ha luogo come segue:

OGGETTO	TERMINE	DESCRIZIONE
versamenti sospesi	entro il 20.11.2023 (in un' unica soluzione)	senza applicazione di sanzioni e interessi
versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> ◆ cartelle di pagamento, ◆ atti di accertamento esecutivo, anche in materia doganale, non ancora affidati all'agente della riscossione ◆ ingiunzioni e altri atti degli enti territoriali 	dalla scadenza del periodo di sospensione	riprendono a decorrere
adempimenti diversi dai versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni	entro il 20.11.2023	

Vi è poi una **specificata previsione** riguardante gli istituti della c.d. **tregua fiscale**³⁸, tale per cui:

le disposizioni sulla sospensione si applicano anche ai **versamenti e agli adempimenti** previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata che **scadono** nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023, ossia:

- ◆ la definizione agevolata degli avvisi bonari (**somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni**)³⁹,
- ◆ **l'adesione agevolata e la definizione agevolata** degli atti del

³⁸ di cui alla Legge 197/2022.

³⁹ commi da 153 a 158.

	<p>procedimento di accertamento⁴⁰,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di alcuni istituti deflattivi ⁴¹. <p> Non rientrano nella sospensione i termini relativi a quegli istituti per i quali si sono già definite delle proroghe⁴²</p> <p>vengono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dalla c.d. rottamazione-quater⁴³ che erano già stati già oggetto di recente proroga.</p> <p>Passando al comparto immobiliare, si dispone che per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori elencati nell'allegato, la detrazione del 110% (Superbonus⁴⁴) viene estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2023.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, con riferimento ai medesimi territori, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti⁴⁵, disciplinerà le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 01.05.2023, dei termini di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle fatture emesse o da emettere e degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché ◆ delle rate con scadenza nel predetto periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'energia elettrica, ✓ al gas, ✓ all'acqua e ✓ ai rifiuti urbani. 				
<p>MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE</p> <p>Art. 3</p>	<p>Dal 01.05.2023 al 31.07.2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi:</p> <table border="1" data-bbox="703 1344 1102 1572"> <tr><td>amministrativi</td></tr> <tr><td>contabili</td></tr> <tr><td>militari</td></tr> <tr><td>tributari</td></tr> </table> <p>compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi. Ciò avviene nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ almeno una delle parti alla data del 01.05.2023 era residente, domiciliata o 	amministrativi	contabili	militari	tributari
amministrativi					
contabili					
militari					
tributari					

⁴⁰ commi da 179 a 185.

⁴¹ commi da 219 a 221.

⁴² in particolare, da parte del D.L. 34/2023, convertito in Legge 56/2023

⁴³ commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250

⁴⁴ di cui all'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020.

⁴⁵ con cui l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 01.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 04.05.2023, del 23.05.2023 e del 25.05.2023.

	<p>aveva sede nei territori in questione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 01.05.2023. <p> Per il rinvio delle udienze già fissate nel periodo che intercorre tra il 01.05.2023 e il 31.07.2023 sarà necessario presentare apposita istanza di parte proposta in qualunque forma.</p>				
<p>SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI TERMINI AMMINISTRATIVI</p> <p>Art. 4</p>	<p>Per il periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 01.05.2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o operativa nei territori oggetto dell'alluvione, sono sospesi tutti i termini:</p> <table border="1" data-bbox="627 647 1181 875"> <tr> <td>ordinatori o perentori</td> </tr> <tr> <td>propedeutici</td> </tr> <tr> <td>endoprocedimentali</td> </tr> <tr> <td>finali ed esecutivi</td> </tr> </table> <p>relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 01.05.2023 o iniziati successivamente a tale data; sono inclusi nella sospensione quelli sanzionatori, quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali e quelli presso i Comuni coinvolti nell'alluvione.</p>	ordinatori o perentori	propedeutici	endoprocedimentali	finali ed esecutivi
ordinatori o perentori					
propedeutici					
endoprocedimentali					
finali ed esecutivi					
<p>AMMORTIZZATORI SOCIALI</p> <p>Art. 7</p>	<p>La norma introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale "unico", a tutela sia dei datori di lavoro, costretti a sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.</p> <p>Con la recente Circolare Inps n. 53 del 08.06.2023, sono state fornite le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno.</p> <p>Destinatari dell'ammortizzatore unico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 01.05.2023: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni indicati nel medesimo decreto, che in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa; ✓ risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati in tutto o in parte a recarsi a lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori indicati nel decreto in questione. L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'evento straordinario emergenziale, ✓ all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, 				

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ✓ all'inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, ✓ alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ✓ ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. <p>Da notare che tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i lavoratori agricoli, che alla data del 01.05.2023: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a prescindere dal comune di residenza o domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni interessati dall'alluvione e: <ul style="list-style-type: none"> ○ hanno un rapporto di lavoro attivo, o ○ non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31.08.2023⁴⁶. ✓ sono residenti o domiciliati in uno dei comuni ricompresi nel decreto e che sono impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni alluvionati e: <ul style="list-style-type: none"> ○ hanno un rapporto di lavoro attivo, o ○ non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31.08.2023⁴⁷. <p>Tale integrazione al reddito è riconosciuta dall'INPS⁴⁸ entro determinate durate massime e comunque entro il limite temporale del 31 agosto 2023, in particolare, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai lavoratori subordinati del settore privato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nel decreto – impossibilitati a prestare attività lavorativa, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 90; ✓ che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nel decreto, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15; ◆ ai lavoratori agricoli che al 01.05.2023: <ul style="list-style-type: none"> ✓ risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 90; ✓ hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di
--	--

⁴⁶ Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

⁴⁷ Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

⁴⁸ come specificato dalla [circolare INPS n.53 del 08.06.2023](#).

lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, **fino ad un massimo di 15**;

- ✓ erano **privi di un rapporto di lavoro in essere**, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni alluvionati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, **fino ad un massimo di 90**. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- ✓ erano **privi di un rapporto di lavoro attivo** e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro **presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati medesimi**, per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, **fino ad un massimo di 15**. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

I **datori di lavoro** che presentano **domanda per le integrazioni** al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente Decreto, sono **dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale** e dei limiti temporali⁴⁹.



Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono **incompatibili** con tutti i **trattamenti**:

- ✓ di **integrazione salariale**⁵⁰, e
- ✓ **sostitutivi della retribuzione**⁵¹, anche per il **settore agricolo**⁵².

I **periodi** di concessione dell'**integrazione al reddito**, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni interessati, **non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive**⁵³, e in relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo **non è dovuto il contributo addizionale**⁵⁴.

Riguardo ai **termini di presentazione delle domande**, l'INPS⁵⁵ ha previsto che **le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo** a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.



È opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande il prima possibile per consentire in modo tempestivo l'erogazione della misura di sostegno ai lavoratori.

⁴⁹ previsti dal D.lgs. 148/2015.

⁵⁰ di cui al medesimo Decreto 148/2015.

⁵¹ di cui all'art. 8 della Legge 457/1972.

⁵² di cui all'art. 21, comma 4 della Legge 223/1991.

⁵³ previste dal D.lgs. 148/2015 in applicazione dell'art. 12, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

⁵⁴ di cui all'art. 5, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

⁵⁵ [circolare INPS n.53 del 08.06.2023](#).

	<p>Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura.</p> <p>Il file⁵⁶ dovrà essere trasmesso all'Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dal 15.06.2023.</p> </div> <p>Il file trasmesso sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.</p>
<p>SOSTEGNO AI LAVORATORI AUTONOMI</p> <p>Art. 8</p>	<p>Per lo stesso periodo che va dal 01.05.2023 al 31.08.2023 è riconosciuta una indennità una tantum⁵⁷ pari a euro 500:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni⁵⁸, ◆ comunque, nella misura massima complessiva di euro 3.000; <p>in favore dei seguenti soggetti⁵⁹:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Collaboratori coordinati e continuativi</p> <p>Rientrano nell'ambito della suddetta categoria, i collaboratori coordinati e continuativi⁶⁰, iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla Gestione separata dell'INPS, ◆ alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ◆ nonché alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), ◆ nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). <p>Sono, inoltre, destinatari dell'indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale</p> <p>Nell'ambito della categoria rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, </div>

⁵⁶ compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell'Allegato n. 3 circolare INPS n.53 del 08.06.2023.

⁵⁷ nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

⁵⁸ qualora ve ne fosse più d'uno dall'inizio del mese di maggio fino al termine di agosto.

⁵⁹ In merito all'individuazione della platea dei beneficiari dell'indennità una tantum si veda la [circolare INPS n.54 del 08.06.2023](#).

⁶⁰ di cui all'articolo 409 del c.p.c.

- ◆ o alla Gestione separata dell'INPS (c.d. venditori porta a porta).

Lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d'impresa

Rientrano nell'ambito della categoria i lavoratori, come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

- ◆ lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS;
- ◆ lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **esercenti attività commerciali** istituita presso l'INPS;
- ◆ **lavoratori iscritti** alla gestione speciale per i **coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri**, compresi gli **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla medesima gestione;
- ◆ **pescatori autonomi** di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché **armatori e proprietari armatori** imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- ◆ **liberi professionisti** iscritti alla **Gestione separata** dell'INPS, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- ◆ **lavoratori autonomi** che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la **gestione speciale ex Enpals**.

Rientrano, inoltre, i **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** (Casse professionali)⁶¹.



Sono, altresì, **destinatari** dell'indennità una tantum i **lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori** alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

L'indennità spetta se, alla data del **01.05.2023**, i soggetti di cui sopra:

- ◆ risultavano **domiciliati** ovvero **operavano** – esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente – in **uno dei Comuni colpiti** dall'alluvione, e
- ◆ a patto che i medesimi abbiano dovuto **sospendere l'attività** a causa degli **eventi eccezionali**.

Le **somme riconosciute** agli aventi diritto verranno **erogate dall'INPS** a seguito di **domanda adeguatamente documentata**, da **presentare all'Ente**⁶² **a**

⁶¹ di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

	<p>partire dal 15.06.2023 ed entro il 30.09.2023</p> <p>Le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda sono state fornite dall'Inps con circolare INPS n.54 del 08.06.2023.</p>				
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI</p> <p>Art. 10</p>	<p>Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.) è autorizzata, dal 02.06.2023⁶³ all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese.</p> <p> Tali importi verranno riconosciuti nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.</p>				
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI A FAVORE DELLE IMPRESE</p> <p>Art. 11</p>	<p>Per le società e le imprese che, alla data del 01.05.2023, avevano la sede operativa nei territori colpiti, sono sospesi dal 01.05.2023 e sino al 30.06.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <table border="1" data-bbox="395 875 1401 1451"> <tr> <td>i versamenti riferiti al diritto annuale CCIAA ⁶⁴</td> </tr> <tr> <td>gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023</td> </tr> <tr> <td>il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari⁶⁵</td> </tr> <tr> <td>i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ◆ edifici divenuti inagibili (anche parzialmente), ovvero ◆ beni immobili, ◆ beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta (relativamente ai beni immobili occorre che l'attività sia svolta in loco)</td> </tr> </table> <p> Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese viste in precedenza sono da considerarsi causa di forza maggiore⁶⁶ – anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.</p> <p>Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori alluvionati, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 01.05.2023 e fino al 31.07.2023, tutti i termini per i</p>	i versamenti riferiti al diritto annuale CCIAA ⁶⁴	gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023	il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari ⁶⁵	i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ◆ edifici divenuti inagibili (anche parzialmente), ovvero ◆ beni immobili, ◆ beni mobili strumentali all' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta (relativamente ai beni immobili occorre che l'attività sia svolta in loco)
i versamenti riferiti al diritto annuale CCIAA ⁶⁴					
gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023					
il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari ⁶⁵					
i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ◆ edifici divenuti inagibili (anche parzialmente), ovvero ◆ beni immobili, ◆ beni mobili strumentali all' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta (relativamente ai beni immobili occorre che l'attività sia svolta in loco)					

⁶² esclusivamente in via telematica accedendo personalmente con le credenziali accettate (SPID, CIE, CNS) o anche tramite contact center telefonico dell'INPS.

⁶³ data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.

⁶⁴ di cui all'art. 18 della Legge 580/1993.

⁶⁵ soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993.

⁶⁶ ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

	relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

COMUNICAZIONE PREZZI CARBURANTI ED ESPOSIZIONE PREZZI MEDI GLI OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

INTRODUZIONE

Al fine di favorire la più ampia **diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati** da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, vi è l'obbligo⁶⁷ per gli **esercenti** l'attività di **vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile**, di **comunicare** al MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy⁶⁸, i **prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato**.

A decorrere **dal 24.07.2023** scatta l'obbligo di **comunicazione dei prezzi praticati** dagli esercenti l'attività di **vendita al pubblico di carburante** per autotrazione secondo le indicazioni del [Decreto MIMIT del 31.03.2023](#), mentre **dal 01.08.2023**, gli esercenti stessi dovranno esporre i **prezzi medi**, oltre ai prezzi praticati, **entro le 10:30 del mattino o entro due ore dall'apertura dell'impianto**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo le modalità operative **di comunicazione dei prezzi praticati** dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, nonché le **modalità di esposizione dei cartelloni** riportanti i prezzi medi di riferimento.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti obbligati** all'invio della **comunicazione dei prezzi praticati**?
2. **Quali sono i termini e le modalità** di **comunicazione dei prezzi praticati**?
3. **Come vengono elaborati i prezzi comunicati** e **come vengono calcolati i prezzi medi**?
4. **Quali sono le modalità di esposizione dei cartelloni** contenenti i prezzi medi?
5. Quali sono le **sanzioni** in caso di **inosservanza** degli **obblighi**?

⁶⁷ dettato dall'art. 51, cc. 1 e 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

⁶⁸ la denominazione del Ministero dello sviluppo economico è stata modificata in Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

DOMANDE E RISPOSTE


D.1. CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI PREZZI PRATICATI?

R.1. L'obbligo di comunicazione⁶⁹ al Ministero dei **prezzi di vendita** al pubblico **praticati** da ogni singolo **impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile**, sussiste con riferimento:

alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto
alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione , del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato
comunque, con frequenza settimanale , anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata



L'obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità **self-service**; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità **servito**.



Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **di comunicare su base volontaria** ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, **anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita**.

Per i **carburanti speciali e le altre modalità di vendita** le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, **rispondono ai medesimi obblighi** di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

⁶⁹ di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023.

DEFINIZIONI	
Esercenti	coloro che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile
Self-service	modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura dell'utente
Servito	modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura del personale addetto all'impianto
Tipologia di carburante per autotrazione per uso civile	benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC)

D.2. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI PRATICATI?

R.2. L'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico, secondo le disposizioni del decreto MIMIT del 31 marzo 2023, **decorre dal 24 luglio 2023**.

Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al Ministero:

- ◆ indicando **ciascun prezzo con tutte le cifre decimali** effettivamente applicate e
- ◆ adempiendo all'obbligo di comunicazione **esclusivamente con modalità telematiche** mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, sul sito Osservaprezzi Carburanti all'indirizzo internet <https://carburanti.mise.gov.it>, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.



Per i gestori la procedura guidata è accessibile anche da dispositivo mobile, mentre **non è ammessa** la trasmissione dei prezzi **mediante e-mail né mediante PEC**.



Il portale, si integra con l'Anagrafe Impianti Carburante potendo associare a ciascun impianto dell'Osservaprezzi l'**identificativo univoco** con cui l'impianto è stato registrato nell'Anagrafe.



La fase di accreditamento (registrazione) al portale è propedeutica a tutte le operazioni in capo al Gestore. **L'accREDITAMENTO dei NUOVI Gestori al portale Osservaprezzi è consentito esclusivamente ai possessori di un'identità digitale SPID.**

La **fase di accreditamento non può essere delegata** e deve essere effettuata dal **Rappresentante legale dell'impresa** tramite il pulsante "Accedi".



BENVENUTO IN OSSERVAPREZZI CARBURANTI: I PREZZI DEI CARBURANTI A PORTATA DI CLICK

Osservaprezzi carburanti è il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dai gestori dei punti di vendita.

Come previsto dalla Legge Sviluppo (articolo 51 della legge n. 99 del 2009) è obbligatorio per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile comunicare al Ministero i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante (benzina, gasolio, gpl e metano, compreso quello proveniente da rigassificazione L-GNC e quello erogato in forma liquida GNL) e per tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante l'intero orario di apertura), ai fini della loro pubblicazione su questo sito.

Questa attività di monitoraggio ed informazione al consumatore, realizzata dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, rappresenta un importante passo avanti verso uno degli obiettivi fondamentali del Ministero: la valorizzazione della trasparenza nei mercati e, in particolare, nel mercato dei carburanti, come contributo necessario alla politica di tutela dei consumatori.

La **comunicazione dei prezzi dei carburanti** avviene attraverso l'interfaccia web del sito **dopo aver effettuato l'accesso**.



Comunicazione Prezzi

In questa sezione è possibile selezionare un impianto per effettuare la comunicazione dei prezzi dei carburanti. Per gli impianti che aderiscono ad una Convenzione per la comunicazione dei prezzi, è possibile solo visualizzare i prezzi comunicati.

Ricerca		Area di servizio	Impianto	Data ultima comunicazione	Carburante	Prezzi self in vigore dal	Prezzi servito in vigore dal	Azioni
<input type="text" value="Area di servizio"/> <input type="text" value="Impianto"/> <input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Reset"/>								
	SEDE VIA DEL LE PROVINCE	IMPIANTO 1	14/09/2021 16:43	GNL METANO GASOLIO GPL L-GNC	- - - - -	15/09/2021 09:53:00 15/09/2021 09:53:00		
	ADS_2	PROVA_ORARI	15/09/2021 15:31	BENZINA	15/09/2021 15:27:00	15/09/2021 15:27:00	€	
	PROVAAAAA AAAAAA	PROVA_ORARI _2	30/06/2021 11:13	BENZINA	30/06/2021 11:13:00	30/06/2021 11:13:00	€	
	XXXXXXXXXX RM S.R.L.	PROVA_IMP NTO_BENZ	23/07/2021 10:09	BENZINA	23/07/2021 10:08:00	-	€	

Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono **pubblicati su Osservaprezzi carburanti**.

I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile **elaborazione statistica**, anche a livello nazionale, e per attività di **monitoraggio**, **comparabilità dei prezzi** e comunicazione al pubblico.



La sezione [Ricerca Impianti](#) consente agli utenti di **ricercare gli impianti** e **consultare i prezzi** delle diverse tipologie di carburante, potendo anche ordinare i prezzi in maniera crescente o decrescente. Al fine di garantire **un'adeguata diffusione presso l'utenza⁷⁰** dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende **disponibile gratuitamente un'applicazione**

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23.

informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house.

D.3. COME VENGONO ELABORATI I PREZZI COMUNICATI E COME VENGONO CALCOLATI I PREZZI MEDI?

R.3. Il Ministero riceve le comunicazioni dei prezzi, **elabora i dati e calcola:**

- ◆ la **media aritmetica, su base regionale e delle province autonome**, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché
- ◆ la **media aritmetica, su base nazionale**, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale,


curandone quindi la **pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 8:30** in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto⁷¹.

I **criteri e le modalità di calcolo della media aritmetica** sono stabiliti [nell'allegato tecnico al decreto MIMIT del 31 marzo 2023](#), ferma restando la possibilità di eventuali modifiche o integrazioni⁷².

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI CARTELLONI CONTENENTI I PREZZI MEDI?

R.4. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, **espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi** relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera.

A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti **espongono i prezzi medi entro le ore 10:30**, se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30; nel caso in cui l'orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi **entro le due ore successive all'apertura**; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi **entro le ore 10,30**.



⁷¹ ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁷² da adottarsi con successivo decreto direttoriale della DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero.

Il **cartellone** riportante i prezzi medi deve essere esposto **all'interno dell'area di rifornimento**, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo **da garantirne adeguata visibilità**.



Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono **riferiti ai prezzi medi**; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da **garantirne la visibilità** in condizioni di sicurezza assicurando una **dimensione minima pari a 12 cm in altezza**.

I prezzi medi sono esposti **secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso**: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.

<p>ORDINE DI ESPOSIZIONE PREZZO MEDIO PRESSO L'IMPIANTO DAL 1° AGOSTO 2023</p>	PREZZI MEDI (SELF-SERVICE O SERVITO)	
	gasolio	X,xxx €/litro
	benzina	X,xxx €/litro
	GPL	X,xxx €/litro
	metano	X,xxx €/Kg

D.5. QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI?

R.5. Gli obblighi rilevano ai fini sanzionatori⁷³ a **decorrere dal 1° agosto 2023**.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000**, tenuto conto anche del **livello di fatturato dell'esercente, per il giorno** in cui la violazione si è consumata.

Ove la violazione degli obblighi di comunicazione **sia reiterata per almeno quattro volte**, anche non consecutive, **nell' arco di sessanta giorni**, può essere disposta la **sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni**.

La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio.



⁷³ Art. 1, comma 4, Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23.

L'accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della **guardia di finanza**, anche avvalendosi dei poteri di accertamento⁷⁴, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.



La sanzione si applica anche quando il **prezzo effettivamente praticato** sia **superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione**.

NON COSTITUISCE	manca	in caso di
Violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio	aggiornamento del cartello	sospensione dell'attività di vendita
Inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei prezzi	trasmissione delle comunicazioni	il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi
Inadempimento dell'obbligo di esposizione	aggiornamento del cartello	i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero

⁷⁴ di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 188347 del 1° giugno 2023](#)

Approvato il **nuovo modello di comunicazione** per la fruizione dei **crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle **Zone Economiche Speciali (ZES)**, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e nelle **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**, di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e definizione delle modalità e dei termini di presentazione.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 12/E del 1° giugno 2023](#)

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2022.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in questa settimana del **mese di GIUGNO**, dalla **n. 336** del 01.06.2023 alla **n. 244** del 06.06.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di Giugno](#)

LO SCADENZARIO DAL 09.06.2023 AL 23.06.2023

Giovedì 15 giugno 2023

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Giovedì 15 giugno 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Giovedì 15 giugno 2023

Entro tale data **i sostituti d'imposta:**

- ◆ **Rilasciano ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Controllano la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate** le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Consegnano al contribuente** copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione

Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Giovedì **15 giugno 2023**

Entro tale data **i contribuenti:**

- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Venerdì **16 giugno 2023**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Venerdì **16 giugno 2023**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **4° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente

rata, 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **maggio 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 giugno 2023**

I sostituti d'imposta devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **maggio 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **maggio 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello

F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di maggio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 giugno 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Venerdì **16 giugno 2023**

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì **16 giugno 2023**

Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2023, applicando l'aliquota e la

detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul [sito Internet del MEF](#) tramite:

- ◆ Modello F24,
- ◆ Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a "Pagamento IMU" e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane
- ◆ la piattaforma PagoPA.

Venerdì **16 giugno 2023**

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:

- ◆ l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli **immessi** nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24 utilizzando il codice tributo 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli simili

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ◆ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (**regime del risparmio amministrato**) con modello F24 utilizzando il codice tributo 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

Martedì **20 giugno 2023**

Ultimo giorno utile per il contribuente, per poter **annullare**, tramite [l'applicativo web](#), il **730 già inviato**.

Martedì **20 giugno 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di maggio** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio

telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it